CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172

DELIBERA D'URGENZA DEL PRESIDENTE
N. 8 del 03/06/2025

PNRR – M2C4 I.2.1b - OCDPC 558/2018 – EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018. MODALITÀ DI PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON GLI STANZIAMENTI DISPOSTI A VALERE SUL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI, IN ADEMPIMENTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 7, DELLA OCDPC 850/2022. ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI – LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEGLI INTERVENTI METEOROLOGICI AGLI IMPIANTI IDROVORI CAMPO SELVA, CAMPO JEMINI, LA FOSSA E TOR SAN LORENZO.
CUP: F57H21000880001 – CIG: B453EAB3FF.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA GRA ELETTROMECCANICA SERVICE S.R.L.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione";
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a termini dell'art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 06/03/2025 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 06/03/2025 con la quale è stato eletto il Dott. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
VISTO il Regolamento Regionale 22 aprile 2020, n. 11 avente per oggetto: Disciplina delle modalità di rendicontazione delle spese delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l'invio della documentazione, nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i, così come modificato dal Regolamento Regionale 29 gennaio 2021 n. 2;
CONSIDERATO che è interesse dell'intestato Consorzio di Bonifica poter disporre di un nuovo e moderno

parco progetti, che riguardi in particolar modo la tutela e lo stoccaggio della risorsa idrica a servizio dei sistemi pubblici di irrigazione in gestione al Consorzio medesimo;
Determinazione 27 febbraio 2022, n. G02093
PREMESSO che:

- con Determinazione G00826 del 24/01/2023 il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato l'elenco degli interventi del Piano degli Interventi "in essere" a rendicontazione della Regione Lazio, successivamente rimodulato, previa approvazione del Dipartimento della Protezione, con Determinazione G00826 del 24/01/2023 e con Determinazione n. G12893 del 28/09/2023 e nuovamente integrato con Determinazione G17674 29/12/2023.
- ai fini del rispetto della tempistica prevista per la realizzazione degli interventi suddetti si rende necessario ricorrere a definire un Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L.n. 241/1990 e dell'art. 7 del D. Lgs. n.36/2023 con gli enti pubblici coinvolti nella realizzazione degli interventi, definendone e disciplinandone il ruolo di Soggetti Sub Attuatori;
- gli interventi oggetto dell'Accordo di Collaborazione riguardano lavori che ricadono nei territori di competenza del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
- con nota assunta al protocollo consortile n. 14126 in data 05/08/2024 la Regione Lazio trasmette la determinazione n. G10470 del 01/08/2024 relativa all'approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, tra la Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 (Amministrazione Attuatrice), la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste (Soggetto Attuatore) ed i Consorzi di Bonifica (Soggetti Sub-Attuatori)", con la quale il Consorzio è stato individuato quale soggetto sub-attuatore per la realizzazione degli interventi assegnati ed approvato il relativo schema di Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 7 del D.Lgs. n.36/2023;
- con nota consortile prot. n. 14331 del 07/08/2024 si trasmette alla Regione Lazio l'Accordo di collaborazione siglato per la realizzazione degli interventi e la scheda Regis – OCDPC 558/2018 – Eventi emergenziali del 29 e 30 ottobre 2018. Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, in adempimento di quanto previsto dall'art. 2 comma 7, della OCDPC 850/2022;
- con Delibera del Comitato Esecutivo n. 972 del 12/09/2024 è stato nominato R.U.P. dei lavori di che trattasi l'Ing. Fabrizio Mogetta, per le fasi di gara, affidamento e svolgimento del contratto di appalto;
- con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1005 del 22/11/2024 di ratifica della Delibera presidenziale d'urgenza n. 29 del 15/11/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei "LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEGLI INTERVENTI METEOROLOGICI AGLI IMPIANTI IDROVORI CAMPO SELVA, CAMPO JEMINI, LA FOSSA E TOR SAN LORENZO – CUP F57H21000880001", redatto dal Settore Progettazione Esecuzione OO.PP, a firma dell'Ing. Ciro Riccardi, in qualità di Progettista, dell'importo complessivo di € 281.000,00;

RICHIAMATA la Deliberazione d'urgenza del Presidente n. 31 del 15/11/2024 con la quale è stata approvata la documentazione di gara ed è stato dato avvio alla procedura di gara negoziata avente oggetto

l'esecuzione dei "LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEGLI INTERVENTI METEOROLOGICI AGLI IMPIANTI IDROVORI CAMPO SELVA, CAMPO JEMINI, LA FOSSA E TOR SAN LORENZO – CUP F57H21000880001" da affidare con il criterio dell'offerta del minor prezzo ai sensi degli artt. 50 c. 1 lett. d) e 108 del D. Lgs n. 36/2023, ratificata con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1005 del 22/11/2024;

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1027 del 17/01/2025 di ratifica della Delibera presidenziale d'urgenza n. 37 del 16/12/2024 con la quale i "LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEGLI INTERVENTI METEOROLOGICI AGLI IMPIANTI IDROVORI CAMPO SELVA, CAMPO JEMINI, LA FOSSA E TOR SAN LORENZO – CUP F57H21000880001" sono stati aggiudicati alla Impresa DE BIASE COSTRUZIONI SRL con sede in Vico San Rocco 20/B, Castronuovo di Sant'Andrea (PZ), 85030, C.F. e P.I. n. 01741440760;

PREMESSO che l'Impresa ha dichiarato, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, in sede di presentazione dell'offerta, la volontà di subappaltare lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OG1;

RILEVATO che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

VERIFICATO che l'Impresa, ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023:

- ha trasmesso, con nota acclarata al prot. n. 6060 del 17/04/2025 il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- con nota prot. n. 6060 del 17/04/2025, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo;

VERIFICATO altresì che, ai sensi del comma 16 del citato art. 119 l'affidatario che intende avvalersi del subappalto ha allegato alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

RILEVATO che è stato verificato, con esito positivo, ai sensi dell'art. 90, co. 9 del D.Lgs. n. 81/2008, il possesso e la regolarità della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 del medesimo Decreto (c.d. patente a punti);

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico G.R.A. ELETTROMECCANICA SERVICE S.R.L., con sede legale in via Rusciano, 12 – 03030 Castrocielo (FR), PEC: graelettromeccanica@pec.it, C.F./P. I.V.A. e numero d'iscrizione al Registro imprese di Roma n° 03014240604 per l'importo di € 52.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza di € 5.000,00), in riscontro alla richiesta pervenuta in data 17/04/2025 prot. n. 6060, dall'operatore aggiudicatario delle prestazioni di cui in precedenza, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;
DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, che:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 del D.Lgs. 36/2023:

- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,

applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario e al subappaltatore per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DI DARE mandato agli uffici consortili per gli incombenti inerenti e conseguenti. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii.

La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo legge.

IL PRESIDENTE
(Dott. Niccolò Sacchetti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

PER COPIA CONFORME L'ORIGINALE
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93